

Parmi che sarebbe facile attuare su questo proposito una disposizione consimile a quella che vige nei giudizi civili, il rigetto cioè senza esame che potrebbe farsi in sezione di accusa o in Camera di Consiglio prima di far fissare l'udienza e sopra istanza del Procuratore generale.

E ho finito.

Non ho inteso di fare un discorso, e nemmeno una rassegna delle questioni cui si connette l'azione del Ministero della giustizia le quali sono ben più numerose di quelle poche da me accennate.

Ho voluto esporre, su alcune di esse, il mio pensiero perchè altri, se lo crede, vi aggiunga quella autorità personale, la quale manca a me, che mi reputo invece a niuno secondo nell'affetto per gli istituti nostri giudiziari, e nel sentimento verso la nostra magistratura che i quotidiani rapporti e il comune lavoro per i fini della giustizia, mi hanno insegnato ad amare e a stimare. (*Bene! Bravo! — Alcuni deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Cuccia, relatore.** Onorevoli colleghi, a dirvi il vero, non avrei alcuna ragione di prendere parte a questa discussione, perchè, come relatore del bilancio, ho dovuto osservare, con soddisfazione, che nessuna obiezione si è fatta alla relazione, che giustifica gli stanziamenti previsti per l'anno 1893-94; che nessuna proposta si è accennata, dalla quale possa dipendere una modificazione qualsiasi negli stanziamenti medesimi e pel prossimo esercizio.

Quindi comprenderete benissimo come, nella qualità di relatore della Giunta generale del bilancio, non avrei, in verità, ragione alcuna per combattere obiezioni, che non sono state fatte.

Potrei, bensì, passare, per amore della scienza, dirò così, in rivista i diversi voti, che sono stati accennati alla Camera in occasione di questa discussione tanto nella precedente seduta, quanto nella odierna, ma, dico la verità, non mi sento la voglia di entrare in questa discussione perchè, a parte altre ragioni, girando l'occhio attorno, non mi pare che l'uditorio sia incoraggiante, pel numero almeno. (*Si ride*).

Ma sono stato, direi quasi, personalmente

provocato nell'odierna tornata a dare qualche chiarimento.

L'onorevole Vischi, che mi duole di non veder più presente, ha detto che, nella relazione si annunci il desiderio di fare una novella strage di preture; e ha domandato a me che cosa mi attendessi da questo fatto.

Anzi è andato più in là: mi ha quasi rimproverato di non aver consacrato, nella relazione, il voto che, lasciando da un canto le preture quali e quante sono, si pensi piuttosto a sopprimere le Corti di cassazione civili a Palermo, Napoli, Firenze e Torino per unificarle e concentrarle a Roma.

Questo inopportuno rimprovero ed eccitamento dell'onorevole Vischi, mi mette nella necessità di dire qualche parola per chiarire gl'intendimenti del relatore della Giunta del bilancio e per giustificarmi del perchè non mi sono mai sognato di fare quel voto a cui egli ha accennato.

Signori, nella relazione della Giunta del bilancio, si dice che è desiderabile che il ministro della giustizia voglia applicare, in tutta la loro estensione, le leggi del 1890; e si accentua precisamente quella del marzo 1890. Si può leggere, in questa frase, l'incitamento della Giunta generale del bilancio al Governo perchè voglia farsi avanti con un nuovo progetto additativo di soppressione di preture? Lo dichiaro subito, se pur è necessario, questa non fu mai l'idea della Giunta del bilancio e neppure la mia.

La legge del 30 marzo 1890, che si usa chiamare comunemente la legge della soppressione delle preture, aveva un duplice scopo, un duplice titolo, e pregherei l'onorevole Vischi di consultarla nella collezione delle leggi; porta quest'intitolazione: Modificazione alla circoscrizione giudiziaria, e *miglioramento degli stipendi della magistratura*.

Fu duplice, adunque, il tema, sono due leggi riunite in una per l'intima connessione che, nella mente di chi la propose e di chi l'approvò, questi due argomenti avevano.

In quanto alla prima parte siamo di fronte omai ad un fatto compiuto.

Chiamiamolo pure un naufragio del primo concetto della legge, quasi interamente fallito nella sua attuazione: certo è che nulla consiglia di ritentar la prova su questo terreno.

Ma, onorevoli colleghi, la seconda parte della legge, o come dicevo poc'anzi, l'altra legge, che pur riconosco fino a un certo punto